



Tribunale di Treviso  
III Sezione civile

Il Giudice

a scioglimento della riserva che precede,  
vista la dichiarazione mediante la quale l'avv. Federico Ioncoli, in forza dell'apposita procura speciale rilasciata dalla parte \_\_\_\_\_, ha proposto querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. avverso il documento prodotto sub. doc. 1 da parte convenuta;  
verificata la sussistenza dei presupposti formali di ammissibilità della querela;  
lette le note autorizzate depositate da parte convenuta in data 11.5.2020;  
rilevato che quest'ultima ha già espressamente manifestato la volontà di avvalersi del documento impugnato e non vi è necessità che tale volontà sia ulteriormente ribadita dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale previo apposito interpello (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7054 del 08/06/1992);  
ritenuta l'indubbia rilevanza ai fini decisori del documento in questione, trattandosi di una scrittura decisiva ai fini della qualificazione giuridica e della valutazione dell'efficacia del titolo negoziale posto dall'attrice a fondamento della propria domanda;  
rilevata l'impossibilità di espletare le incombenze di cui all'art. 223 c.p.c. nelle forme previste dall'art. 83 del D.L. 18/2020, circostanza questa che impone la fissazione dell'udienza di presentazione della querela in data posteriore alla cessazione dell'efficacia di tutte le misure attualmente vigenti di contenimento dell'epidemia di Covid-19;

p.q.m.

visto l'art. 222 c.p.c.

- autorizza la presentazione della querela di falso, fissando per le incombenze di cui all'art. 223 c.p.c. l'udienza del \_\_\_\_\_ ore 11.45;
- ordina alla convenuta di consegnare, in occasione di tale udienza, l'originale della scrittura impugnata affinché sia depositata nelle mani del cancelliere;



- manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Pubblico Ministero;
- ammette la prova per testi articolata da parte attrice querelante, limitatamente ai capitoli n. 1 e 2, ritenendosi gli altri inammissibili o irrilevanti;
- ammette la prova per testi articolata da parte convenuta ai capitoli n. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, ritenendosi gli altri inammissibili o irrilevanti;
- fissa per l'assunzione della prova orale l'udienza del \_\_\_\_\_ ore . . . , limitando a tre a scelta tra quelli indicati i testi della convenuta da sentire e riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento istruttorio.

Treviso, 26/05/2020

**IL GIUDICE**

*Dr. Andrea Valerio Cambi*

